

STUDIO LEGALE

Avv. Gioia Capolongo

Avv. Marianna Spiezia

Via A. Boccio 45 80035 Nola (NA)

Tel.081.512.47.96

marianna.spiezia@pecavvocatinola.it

gioia.capolongo@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX. ART. 414 C. P. C.

con contestuale istanza cautelare ex art 700 cpc

Per ORICCHIO FRANCESCO C.F. RCCFNC93P17A091T nato a Agropoli (SA) il 17-09-93 residente in Torchiara (SA) alla via Nazionale n.109 e elettivamente domiciliato in Nola alla via A. Boccio n.45, presso lo studio dell'avv. Gioia Capolongo C.F.CPLGIO71D49F839F dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, presso il cui studio dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax. 081.512.47.96 oppure al seguente indirizzo di *posta elettronica certificata* gioia.capolongo@pecavvocatinola.it

RICORRENTE

CONTRO:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f.80185250588

NONCHE':

Ufficio Scolastico regionale della Campania in persona del Dirigente p. t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato *ex. lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f.80039860632

NONCHE'

Ufficio Scolastico provinciale di Napoli in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80004050557

NONCHE'

Liceo Statale "Pitagora- B. Croce" di Torre Annunziata in persona del D.S. prof. Benito Capossela Via Tagliamonte n. 13 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n. 11 c.f.82007550633

RESISTENTI

FATTO

- Il sig. Oricchio Francesco è docente di strumento musicale classe di concorso AD55 (corno) per le scuole secondarie di 2^a grado e AD56 (corno) per la scuola secondaria di 1^a grado;
- Il prof. Oricchio è regolarmente inserito nelle GPS II fascia per la provincia di Napoli rispettivamente in posizione n. 3 con punti 80 (AD55) e in posizione n. 4 con punti 74 (AD56).
- In data 17.11.2020 riceve, a mezzo mail, una convocazione dal Liceo “Pitagora-B. Croce” di Torre Annunziata per il giorno 20/11/2020 dove gli viene poi comunicato di inviare entro le ore 13.00 del giorno 18/11/2020 i titoli auto dichiarati nell’inserimento in GPS per le opportune verifiche.
- In data 20.11.2020 presso il Liceo di Torre Annunziata si svolgono le operazioni di nomina per incarico fino al 30.06.2021 su AD55 per n. 6 ore settimanali e sono presenti il sig. Oricchio punti 80 situato al posto n. 3, la sig.ra Marino Antonella con punti 78 posto n. 4 entrambi GPS 2 fascia e il sig. Salierno Nunzio punti 75,50 ma GPS 1 Fascia con riserva. Le nomine però vengono rinviate dal dirigente, prof. Benito Capossela, al giorno 23.11.2020 per problemi di documentazione relativa alla posizione dell’aspirante prof. Salierno;
- Il giorno 23.11.2020, il dirigente, alla presenza degli aspiranti prof. Oricchio Francesco e prof.ssa Marino Antonella comunica che all’esito del controllo dei titoli si è provveduto alla rettifica per cui al sig. Oricchio vengono calcolati punti 42 invece che 80 e alla sig.ra Marino punti 63 anziché 78. Pertanto l’incarico fino al 30 giugno su AD55 (corno) veniva concesso alla sig.ra Marino, con la quale era già stato stipulato il contratto come docente a tempo determinato fino al 30.06.2021 per continuità didattica.
- Il giorno 25.11.2020 la scuola “Pitagora - Croce” chiama il prof Oricchio chiedendogli di recarsi presso l’istituto ammettendo errore durante fasi di controllo dei titoli da fare dopo la stipula del contratto e non prima.
- Con decreto prot. N. 3870/07-01 del 23.11.2020 (all agli atti) la Commissione del Liceo “Pitagora - Croce” di Torre Annunziata provvedeva alla seguente rettifica del punteggio e relativa valutazione dei titoli del Prof Oricchio

TITOLI	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO
Titolo di accesso alla graduatoria A.1	V.O. + II livello di corno	29 punti
Premi in concorsi nazionali ed internazionali relativi allo specifico strumento	III premio Concorso “L.Denza”	1 punto

Punteggio per i titoli artistici e professionali specificatamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55	-JuniOrchestra (ente non presente nell'elenco della legge 04/08/1967 n. 800) -Concerto Orchestrale Ass.ne "nuova Orchestra Scarlatti" ente non presente nell'elenco della legge 04/08/1967 n. 800) Concerto da Camera Ass.ne "La scala di Seta" (ente non presente negli enti beneficiari del FUS per l'anno 2014) -2 Idonietà Orchestra Conservatorio di Salerno (ente non presente nell'elenco della legge 04/08/1967 n. 800)	0 punti
Titoli di servizio C. 1	1 anno di servizio specifico	12 punti

Punteggio conclusivo

42 punti

- Con decreto del 30.11.2020 protocollo numero 3989/07-01 il liceo statale "Pitagora-Croce" confermava i 42 punti per il prof. Oricchio ratificando il verbale della commissione di valutazione riunitasi il giorno 23.11.2020 prot. n.3870/07-01. Il detto decreto del 30.11.2020 testualmente recita così: *"visto la convocazione del docente prof. Oricchio Francesco inviata via mail in data 17.11.2020 prot.n.3770 e la relativa risposta di accettazione della supplenza; visto la mancata presa di servizio del docente e l'ulteriore sollecito inviato tramite fonogramma del 25.11.2020 n.658 e non potendo digitare sulla piattaforma digitale SIDI il decreto, si procede all'invio cartaceo dello stesso DECRETANDO per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, la rettifica del punteggio del candidato riportato nell'elenco sottostante per la graduatoria della classe di concorso specificata:*
- La rettifica di tale punteggio al sig. Oricchio avveniva senza alcuna presa di servizio da parte dello stesso in data 25.11.2020
- Il liceo Pitagora Croce ha effettuato una rettifica del punteggio del sig. Oricchio pur non avendo lo stesso assunto servizio in violazione dell'O.M. 60 2020 art.8 punto 7 secondo cui l'istituzione scolastica deve effettuare i controlli delle dichiarazioni rese dal docente (punteggio dichiarato) dopo che l'aspirante docente ha stipulato il primo contratto di lavoro

Con il presente ricorso introduttivo il sig. Oricchio, per il tramite del suo legale, intende far valere l'illegittimità/ irregolarità della procedura di rettifica del proprio punteggio ridotto a 42 punti, nonché l'abuso perpetrato in suo danno in quanto ha subito una procedura non conforme alla normativa vigente in tema di assunzione a tempo determinato nella parte in cui la valutazione dei titoli e del relativo punteggio viene eseguito solo dopo la presa di servizio (violazione articolo 8 comma 5 O.M.

N.60/2020). Il diverso punteggio attribuito conferisce al ricorrente il diritto al risarcimento del danno in quanto il mancato conferimento dell'incarico è dipeso dall'errore dell'amministrazione scolastica nella valutazione dei titoli.

PRELIMINARMENTE

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente occorre rilevare come oggetto del presente giudizio sia il diritto del ricorrente alla esatta determinazione del punteggio. Infatti in materia di graduatorie del personale docente od amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, le Sezioni Unite della Cassazione si sono più volte già pronunciate per l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di collocamento ed utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell'assunzione in ruolo (Corte a SS.UU n.3032/2011), venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n.11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione-intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria- la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nella graduatorie ad esaurimento. Nelle controversie in cui il ricorrente lamenta la mancata correttezza e legittimità di provvedimenti dell'Amministrazione che abbiano determinato una modifica della posizione in graduatoria del concorrente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

DEL CONTROLLO DEI TITOLI E VALIDAZIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente intende far valere la illegittimità/irregolarità della procedura con la quale l'istituto "Pitagora- Croce" gli ha modificato il punteggio riducendolo a 42 e, conseguentemente, chiede la rettifica del punteggio stesso avendo l'istituzione scolastica operato in maniera del tutto irregolare in quanto la valutazione dei titoli e del relativo punteggio viene eseguito solo dopo la presa di servizio (**violazione articolo 8 comma 5 O.M. N.60/2020**). Inoltre, in virtù di quanto previsto nella tabella di valutazione dei titoli A/6, allegata all'O.M. n. 60 del 2020, i titoli di servizio in suo possesso e dichiarati all'atto di iscrizione nelle GPS non sono stati correttamente valutati in quanto avrebbero dovuto comportare l'attribuzione al ricorrente del punteggio complessivo superiore come indicato inizialmente dal ricorrente con conseguente collocazione in una posizione più elevata in graduatoria. Il decreto di rettifica /calcolo del punteggio n.3989/01 del 30.11.2020 è illegittimo in quanto il ricalcolo è stato effettuato senza alcuna assunzione in servizio del ricorrente.

La più volte richiamata O.M. n. 60 del 2020 sulle “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto dispone all’articolo 8 commi 4 e ss. che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati nelle domande sia “proposto **dal sistema informatico**”, mentre siano poi **gli Uffici scolastici provinciali (USP)** a procedere “alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” (co. 5). Con l’effetto che (comma 6 del richiamato art. 8) *nel caso in cui venga ravvisata una difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio.*

I successivi commi 7, 8 e 9 dell’O.M. 60/2020 stabiliscono che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di difformità della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante al quale ne viene fatta comunicazione.

In sostanza il controllo dei titoli di cui all’articolo 8 commi 7 e 8 della O.M. n.60 del 2020 deve essere eseguito in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro da parte dell’ISTITUTO SCOLASTICO. La rettifica di tale punteggio al sig. Oricchio avveniva senza alcuna presa di servizio da parte dello stesso in data 25.11.2020 . **Nel caso di specie la revisione dei titoli del ricorrente è stata effettuata senza che sia stato concluso con lo stesso alcun contratto di assunzione per l’anno scolastico in corso.**

VALUTAZIONE TITOLI ARTISTICI: STRUMENTO MUSICALE

L’art. 8 comma 5 dell’OM 60/2020 dice chiaramente: **“Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli ... al fine di evitare difformità nelle valutazioni”.** In sostanza è detto inequivocabilmente che: La “**valutazione**” viene effettuata dagli Uffici Scolastici Provinciali al fine di evitare difformità nelle valutazioni. Il principio della norma è quindi quello di evitare difformità nelle valutazioni e, per farlo, il Ministero ha pensato di affidare questa valutazione ad un unico soggetto, **l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE. Solo in un secondo momento si passa al controllo dei titoli dichiarati, volto ad accertare se questi sono stati effettivamente conseguiti, compito questo affidato al DS della scuola dove si effettua la prima supplenza e viene stipulato il contratto.** Lo leggiamo nel

comma 7, sempre art. 8 OM 60/2020: *“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*. Il Dirigente ha il solo compito di verificare l’autenticità e la corrispondenza dei titoli auto-dichiarati, che devono essere stati effettivamente conseguiti e questo proprio per “evitare difformità nelle valutazioni”.

In tal senso è intervenuta la nota di chiarimento 1588 del 11/09/2020 del capo dipartimento che si sofferma tra l’altro specificatamente sui titoli artistici: “va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli artistici”. Controllo accurato sul “CONSEGUIMENTO” e mai valutazione del titolo, procedura questa già compiuta dall’ Ufficio Scolastico per “evitare difformità nelle valutazioni”. Sintetizzando il tutto, la procedura di valutazione e validazione dei titoli, secondo l’OM 60/2020 avviene nel modo seguente:

- 1- L’Ufficio Scolastico provvede alla valutazione dei titoli anche attraverso la nomina di scuola polo.
- 2- Le istituzioni scolastiche dove l’aspirante docente viene nominato per la prima volta, provvedono alla validazione dei titoli, accertandosi che questi siano autentici e realmente conseguiti. **È esclusa dall’OM 60/2020 qualsiasi tipo di valutazione dei titoli da parte del Dirigente Scolastico, che trasgredirebbe altrimenti le indicazioni contenute nel comma 5 dell’art. 8 (“evitare la difformità di valutazione”).**

La nota dell’11/09/2020 n. 1588 MIUR chiarisce espressamente come i Dirigenti Scolastici debbano astenersi dal compiere interpretazioni soggettive e difformità di valutazione in contrasto con quanto espresso nell’OM 60/2020 articolo 8 comma 5. Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), il docente deve possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale.

L’O.M. 60/2020 prevede che le istituzioni scolastiche debbano, **SUBITO DOPO L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO**, procedere alla verifica del punteggio in ragione del quale è stata conseguita la nomina. Nel caso di specie per il sig. Oricchio non c’è stata alcuna assunzione in servizio, ciò nonostante il dirigente del Istituto “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata ha provveduto alla valutazione dei titoli e rettifica del punteggio in *peius* in violazione dell’art 8 comma 5 dell’O.M. n. 60/2020 secondo cui il dirigente scolastico non può compiere interpretazioni soggettive e/o difformità di valutazione.

ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 23/11/2020 si riuniva la Commissione di valutazione e verifica dei titoli dichiarati per le GPS degli aspiranti docenti e procedeva alla determinazione del punteggio sia per il prof. Oricchio Francesco che la prof. Marino Antonella per la classe AD55.

All'esito, per la classe di concorso AD55, il prof. Oricchio Francesco riportava 42 come punteggio conclusivo mentre la prof. Marino Antonella 63 punteggio conclusivo.

A prescindere dalla irregolarità/illegittimità della procedura di rettifica operata in violazione dell'O.M. n. 60/2020 (art 8 comma 5), dall'analisi delle posizioni del prof. Oricchio e prof. Marino emerge una difformità di valutazione circa il punteggio del tutto errata. Infatti uno stesso titolo artistico professionale presso il medesimo ente (Associazione Nuova Scarlatti) per il sig. Oricchio è stato valutato con punti 0 mentre per la docente Marino Antonella (cfr verbale prot. 3870/07-01) la valutazione è stata punti 2.

Ma vi è di più: molti dei titoli prodotti e dichiarati dal prof. Oricchio sono stati valutati zero dalla commissione di valutazione riunitasi il 23/11/2020 presso I.S. "Pitagora-Croce" non rispettando dunque i parametri tabellari previsti per legge.

Il prof Oricchio è abilitato per la classe di concorso AD55 strumento musicale, esecuzione ed interpretazione, secondaria secondo grado, corno.

Con l'O.M. n. 60/2020 per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in relazione ai docenti di musica non è più prevista la commissione per la valutazione dei titoli artistici o per lo meno la possibilità di quest'ultima di valutare con discrezionalità i titoli artistici nell'attribuzione del punteggio.

Invece, nel caso di specie, la commissione riunitasi il 23/11/2011 ha rettificato il punteggio del prof Oricchio discrezionalmente riducendolo a 42 confermando poi , con decreto di convalida prot n. 3989/07-01 del 30/11/2020 la rettifica del punteggio GPS del prof Oricchio in violazione dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 art 8 comma 5.

Secondo le nuove tabelle la valutazione dei titoli artistici e professionali relativamente alla classe di concorso AD55 avviene con un punteggio **STANDARD** e **PREDETERMINATO** in base a i valori tabellari e precisamente :

- 1) premi in concorso nazionali ed internazionali relativi ad uno specifico strumento fino ad un massimo di punti 6;
- 2) raddoppia il punteggio attribuito al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia in riferimento al proprio strumento musicale 6 punti

3) idoneità in concorsi in orchestre sinfoniche di fondazioni o orchestre riconosciute da punti 2 fino ad un massimo di punti 10

4) attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera in Italia all'interno di attività finanziata dal Fondo Unico per lo Spettacolo max 30 punti.

Orbene tutti i titoli prodotti dal sig. Oricchio sono stati valutati zero!!

Il prof. Oricchio aveva prodotto ed allegato i seguenti titoli artistici e professionali valutabili per la classe di concorso Ad55:

- a) Diploma di vecchio ordinamento in Corno Conservatorio di musica di Salerno “G. Martucci” **punti 3** (come da punto B.1 della tabella dell'allegato A dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020). Tale titolo è stato accorpato su verbale della commissione di valutazione con il titolo di accesso del prof Oricchio (diploma accademico in corno di 2° livello) mentre il ricorrente lo aveva inserito nella domanda delle GPS nella sezione richiesta dalla tabella (B.1).
- b) Junior Orchestra – Accademia Nazionale Santa Cecilia stagione 2008/09 **punti 5** tabella B.21. L'Accademia nazionale di Santa Cecilia rientra tra le fondazioni lirico sinfoniche, il periodo di attività nella Junior Orchestra copre una intera stagione artistica.
- c) Concerto Orchestrale “Ass. nuova Orchestra Scarlatti” **punti 2** tabella B.22. Questo è un concerto svolto in Italia, rientrante nei finanziamenti del FUS (fondo unico per lo spettacolo) e con Orchestra da camera (quindi con formazione da camera dal duo in poi). In tale concerto il ricorrente ha suonato in qualità di cornista.
- d) Concerto da Camera del Cilento Ass.ne “La scala di seta” **punti 5** tabella B.21.
- e) Idoneità orchestra del conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci” anno 2011/2012 - **punti 5** tabella B.21. L'orchestra Martucci, anche se lirico sinfonica, è un'orchestra di una istituzione AFAM (alta formazione artistica musicale).
- f) Idoneità orchestra del conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci” anno 2012/2013- **punti 5** tabella B.21
- g) Idoneità orchestra del conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci” anno 2015/2016- **punti 5** tabella B.21
- h) Idoneità orchestra del conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci” anno 2016/2017- **punti 5** tabella B.21

Tutti i sopracitati titoli sono stati valutati (???) ZERO dalla commissione di valutazione senza tenere conto i parametri tabellari ai quali invece la stessa era obbligata ad attenersi.

In sostanza il prof. Oricchio si è visto privato di punti 35, che sommati a 29 punti come titolo di accesso alla graduatoria, 1 punto per il premio nazionale concorso "Denza" e ai 12 punti di servizio danno un totale di 87.

ILLEGITTIMITA'/NULLITA' DECRETO RETTIFICA PUNTEGGIO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ex. LEGGE N.241/1990

Il decreto di rettifica del 30.11.2020 prot. n.3989/-07-0117, con cui il Dirigente dell'Istituto "Pitagora – Croce" di Torre Annunziata ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare il punteggio pari a 42 è illegittimo per difetto di motivazione. Infatti, nel provvedimento si legge soltanto che il Dirigente Scolastico ha disposto la rettifica del punteggio assegnato, ma non si rinviene il motivo per cui il dirigente ha assunto tale decisione né quali parametri sono stati utilizzati per arrivare a tale decurtazione di punteggio. La verifica irregolare viola i principi di buona fede e imparzialità della pubblica amministrazione.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento. Nel decreto di rettifica l'amministrazione scolastica non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio. L'irregolarità del provvedimento impugnato per incompletezza e per deficit di motivazione ha come conseguenza l'illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 septies, Legge 241/1990 precisa che *"E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali"*. La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro. Dunque il ricorrente non ha ben chiaro il motivo per cui gli sia stato rettificato il punteggio, pertanto deve essere accertata l'illegittimità del decreto di rettifica.

SUL DANNO SUBITO DAL SIG. ORICCHIO

Appare di tutta evidenza il danno subito da parte del Sig. Oricchio a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione scolastica resistente. La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti

del Sig. Oricchio un danno ingiusto meritevole di ristoro sotto il profilo patrimoniale. Infatti, il ricorrente, dalla data del decreto di rettifica del 30.11.2020, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione. Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo dell'istituto scolastico ha determinato nei confronti del docente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale. Concludendo sul punto, si deve ritenere che, nel caso di specie, sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la condotta illecita assunta da parte resistente foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Per perdita di *chance* si intende quella perdita **attuale** della possibilità di ottenere un **futuro** risultato utile, cioè una **effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico**, qualificabile e quantificabile. Si noti come la "chance" non sia una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un'entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile.

La chance è in effetti, come affermato dalla giurisprudenza, anche essa un bene, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione (cfr. Cass. n. 6506/1985; Cass. n. 8458/2000); la lesione della chance è un danno attuale, che riguarda la possibilità di conseguire un vantaggio (Cass., sent. n. 21619/2007, in *Danno e Resp.*, 2008, 1, 43).

L'onere della prova richiesta ai fini della liquidazione del danno è a carico del danneggiato, il quale deve poter dimostrare - sul piano civilistico, attraverso l'applicazione dell'assunto del "più probabile che non" - la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la probabile verifica futura dell'evento utile. Il danno deve quindi intervenire ad interrompere la catena ipotetica di eventi che avrebbe (quasi) sicuramente portato al conseguimento, da parte del soggetto danneggiato, di un proprio vantaggio personale. Peraltro, "la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della

chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione.

Dottrina attuale, in evoluzione rispetto alla precedente, qualifica la chance come un vero e proprio istituto giuridico suscettibile di valutazione di mercato. Il danno subito dalla vittima deve essere **ingiusto**; e, come altre tipologie di danno risarcibile (contrattuale ed aquiliano) anche il danno da perdita di chance trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 2043 del [codice civile](#). Tale tipologia di danno, trova comunque il supporto giuridico nel citato articolo 2043 c.c. costituendo tale fattispecie una categoria di danno risarcibile in via patrimoniale.

Ex articolo 1226 [codice civile](#) il danno patrimoniale va identificato dal giudice nel suo "preciso ammontare", pur sempre adottando propria prudente discrezionalità. Anche l'articolo 2056 [codice civile](#) (*valutazione dei danni*) fornisce gli strumenti giudiziali utili ai fini della quantificazione.

PERICULUM IN MORA

L'accoglimento della presente domanda, in via cautelare, consentirebbe alla parte ricorrente di essere destinataria di incarichi che dovessero rendersi necessari, nel corso del prossimo anno scolastico **a partire dal 01 Settembre 2021**, per la copertura di posti che si rendano disponibili, ad esempio, per malattia, infortunio, trasferimento, dei relativi titolari, anche sino al termine delle attività didattiche (30/06), considerando che per la copertura di tali incarichi si procede per scorrimento dalle graduatorie. I prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero in modo irreparabile i diritti della parte ricorrente che si vedrebbe privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, del corretto punteggio di graduatoria per gli anni futuri, con rilevante danno ed impossibilità di percepire una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé un'esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 Cost., non avendo parte ricorrente altri redditi oltre l'incarico annuale. Per quanto esposto il sig. Oricchio necessita di una fonte di reddito, anche minima, per far fronte alle necessarie esigenze quotidiane di vita. L'attesa di un processo ordinario, con i noti allungamenti dei tempi dello stesso in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, con calendarizzazione delle udienze in tempi più lunghi dell'ordinario, determina, per la parte ricorrente, una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti.

In particolare, in considerazione del diritto al corretto punteggio e della giusta posizione di graduatoria, la parte ricorrente ha perso già la chance del contratto per n. 6 ore nella materia AD55 presso l'Istituto "Pitagora – Croce". Appare sussistente, nel caso di specie, il "*periculum in mora*" perché il concetto di irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. impone sempre al giudice l'accertamento, in concreto, del pericolo che la futura decisione di merito risulti

inutiliter data, e ciò in presenza di una situazione di fatto che appaia idonea a minacciare le posizioni soggettive anche non patrimoniali del ricorrente, considerate nel loro profilo oggettivo. Nel caso *de quo* è ravvisabile il *periculum in mora* in considerazione del fatto che in conseguenza della mancato riconoscimento dei titoli prodotti dal ricorrente lo stesso si è visto riconoscere un minore punteggio con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e minori possibilità di ricevere le convocazioni per l'assegnazione di supplenze, situazione da tutelare immediatamente anche in ragione delle condizioni economiche del ricorrente privo di ulteriore (In tal senso Tribunale di Foggia ordinanza 02.01.2021)

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono nel caso di specie i requisiti sia del *fumus boni juris* che del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art 700 c.p.c. .

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ili.mo Tribunale Civile di Napoli, Sezione Lavoro, affinché fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con l'invito ai resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'articolo 416 c.p.c. ricorrendo, in difetto, nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 c.p.c. per ivi sentir così provvedere nei confronti di **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz m.1, **Ufficio Scolastico regionale della Campania** in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11, **Ufficio Scolastico provinciale di Napoli** in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11, **Liceo Statale "Pitagora- B. Croce"** di Torre Annunziata in persona del D.S. prof. Benito Capossela Via Tagliamonte n. 13 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n. 11

In via cautelare si chiede:

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, Voglia

- 1) accertare ritenere e dichiarare l'illegittimità/ irregolarità della procedura di rettifica del proprio punteggio ridotto a 42 in violazione dell'articolo 8 dell'O.M. n.60/2020 e, dunque, la illegittimità del decreto n.3989/01 del 30.11.2020
- 2) conseguentemente ordinare all'amministrazione scolastica resistente ISTITUTO PITAGORA CROCE di ripristinare il punteggio inizialmente indicato dal ricorrente nella graduatoria GPS ossia punti 80 o di quel diverso punteggio che dovesse risultare all'esito della corretta valutazione dei titoli dichiarati da parte ricorrente .

Nel merito si chiede:

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto,, Voglia

- 1) accertare ritenere e dichiarare la illegittimità/irregolarità della procedura di ricalcolo del punteggio in violazione dell'articolo 8 comma 5 dell'O.M. n. 60/2020 operata dalla amministrazione scolastica PITAGORA CROCE;
- 2) Conseguentemente dichiararsi la illegittimità/irregolarità del decreto n.3989/01 del 30.11.2020 dell'ISTITUTO PITAGORA CROCE di rettifica del punteggio GPS con ordine alla amministrazione scolastica resistente, in persona del l.r.p.t. dirigente scolastico, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato dal ricorrente nella graduatoria GPS pari a 80 o di quel diverso punteggio che dovesse risultare all'esito della corretta valutazione dei titoli dichiarati da parte ricorrente .
- 3) Per l'effetto, condannare il MIUR in persona del l.r.p.t. e in solido l'amministrazione scolastica resistente ISTITUTO PITAGORA CROCE in persona del l.r.p.t. a risarcire al ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte avrebbe percepito dal giorno dalla mancata presa di servizio fino alla scadenza del contratto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo (ossia a far data 25/11/2020 fino al 30/06/2021).
- 4) per effetto della chiesta illegittimità/irregolarità del decreto n.3989/01 di rettifica punteggio GPS condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per la Campania - Ambito territoriale provincia di Napoli ad adottare tutti gli atti necessari, per l'inserimento nelle GPS Napoli con il corretto punteggio a lui spettante.
- 5) accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da valutarsi in via equitativa dall' On. Giudicante tenuto conto delle possibili mancate retribuzioni percepite.

- 6) Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore costituito antistatario avvocato Gioia Capolongo che dichiara di averle anticipate.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede all'Ill.mo Giudicante di voler ordinare al Ministero l'esibizione degli atti e documenti inerenti agli incarichi assegnati ai candidati nelle graduatorie di interesse, ai fini della verifica degli incarichi spettanti alla ricorrente, per scorrimento da graduatoria.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allega al presente ricorso documentazione attestante quanto dedotto nel presente atto introduttivo, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche all'esito della continua evoluzione del diritto scolastico con salvezza di ogni diritto quesito anche all'esito di nuovi provvedimenti emanati dal MIUR posteriormente alla iscrizione al ruolo del presente ricorso

Ai sensi dell'art 14 DRP 115/2202 si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile e che in base alla materia di lavoro risulta esente stante la dichiarazione reddituale resa del ricorrente

Salvis iuribus

Si producono i seguenti documenti

- 1) diploma di corno;
- 2) attestato di frequenza Junior Orchestra stagione 2008/2009
- 3) attestato di partecipazione Associazione Alessandro Scarlatti
- 4) attestato collaborazione Associazione Culturale Musicale "La Scala di Seta"
- 5) attestato collaborazione Conservatorio Musica "Giuseppe Martucci" Salerno A.A. 2011/2012, 2012/2013
- 6) attestato collaborazione Conservatorio Musica "Giuseppe Martucci" Salerno A.A. 2015/2016, 2016/2017
- 7) Tabella titoli valutabili
- 8) verbale commissione valutazione del 23.11.2020 prot. n. 3870/07-01 Liceo Statale "Pitagora -Croce"
- 9) decreto convalida e rettifica punteggio GPS prof. Oricchio Prot.n. 3989/07-01 del 30.11.2020
- 10) convocazione dalla graduatorie di istituto del 17.11.2020 Liceo Statale Pitagora - Croce

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed il procedimento è esente stante le dichiarazioni reddituali depositata in atti.

Salvis iuribus

Nola 18.05.2021

Avv. Gioia Capolongo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste rappresenta e difende il ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità/irregolarità procedura di rettifica punteggio GPS a.s. 2020/21 e 2021/22 classe di concorso AD55 nonché istanza di rettifica punteggio GPS per la medesima classe di concorso;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio delle ricorrenti;**
- I controinteressati tutti i docenti già iscritti nelle GPS 2 fascia AD55, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2020/22, dell'Ambito Territoriale Provinciale di NAPOLI,

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2020-2022, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, classi concorsuali AD55:

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- **l'efficacia di tale forma di notificazione** è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le docenti;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.D.C., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) Quanto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nola 18/05/2021

Avv. Gioia Capolongo